

**PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (art. 60 D.Lgs 50/2016) -
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE
PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI -
SO.GE.NU.S. S.P.A.**

CIG: 8661926F72

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE

APRILE 2021

SO.GE.NU.S. S.p.A.

Codice C.I.G.:	8661926F72
Tipo di procedura:	Procedura Aperta su piattaforma telematica
Impegno di spesa presunta:	€ 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00) Escluse ACCISE e IVA in caso di rinnovo
Importo a base d'appalto:	€ 149.500,00 (euro centoquarantanovemilacinquecento/00) Importo escluse ACCISE e IVA per 18 mesi
Durata presunta dell'appalto:	Mesi 18 dalla data di stipula del contratto - rinnovabile ai sensi del c.4 art.35 D.Lgs 50/2016

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1: Ambito applicativo

Il presente Foglio Patti e Condizioni ha valore di disciplina generale che si pone a corredo dell'offerta nella procedura aperta.

Per le acquisizioni di beni che necessitano di un apposito disciplinare tecnico, le disposizioni previste nel presente Foglio Patti e Condizioni, terranno luogo allo stesso disciplinare.

Art. 2: Normativa di riferimento

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- le disposizioni contenute nel Regolamento della Società per la disciplina dei contratti;
- gli articoli contenuti nel D. Lgs n.50/2016 in materia di appalti pubblici di servizi e forniture;
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- le disposizioni contenute nel codice civile.

Art. 3: Direttore dell'esecuzione del contratto

L'Amministrazione Aggiudicatrice, in forza di apposito incarico già in essere, ha provveduto a nominare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, l'ing. Giuseppe Dottori, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto risulta comunicato all'impresa aggiudicataria mediante la presa visione della documentazione di gara.

Art. 4: Oggetto delle prestazioni

L'oggetto della presente procedura di gara è la **FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO LA DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 - MAIOLATI SPONTINI** - gestita dalla SO.GE.NU.S. S.p.A., per la durata di mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula del contratto.

Il carburante da fornire, destinato al funzionamento degli automezzi e delle macchine operatrici dell'azienda, dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dalle "SPECIFICHE ANALITICHE DEL PRODOTTO: GASOLIO AUTOTRAZIONE" conformi alla Norma Europea EN 590:2017 – ultimo aggiornamento.

Nel Capitolato - Parte Tecnica - sono descritte le caratteristiche prestazionali della fornitura.

La prestazione oggetto d'appalto dovrà essere eseguita nei termini e modi specificati nel presente Foglio Patti e Condizioni e del Capitolato speciale d'appalto.

Art. 5: Campioni

Stante la particolare tipologia della fornitura, la Stazione Appaltante non ritiene necessaria la presentazione di campioni dei prodotti.

Art. 6: Termine e luogo d'esecuzione della fornitura

La durata della fornitura sarà di **mesi 18 (diciotto)** dalla data di stipula del contratto; detto periodo sarà eventualmente rinnovato dalla stazione appaltante, qualora ne ricorressero le condizioni, per ulteriori mesi 18 (diciotto) agli stessi patti, prezzi e condizioni ai sensi del c.4 dell'art.35 del D. Lgs 50/2016.

Il luogo in cui deve essere effettuata la fornitura è l'area serbatoio carburanti interna all'Impianto di Discarica sita in Via Cornacchia 12 a 60030 Maiolati Spontini (AN).

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La prima richiesta di fornitura di carburante costituisce a tutti gli effetti prova di avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora, per l'estensione delle aree o per l'importanza dei mezzi strumentali all'esecuzione del contratto, l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede a dare le necessarie istruzioni.

Nel caso l'esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione entro il termine di 10 giorni dalla consegna delle prestazioni, a pena di decadenza.

Art. 7: Adempimenti contrattuali

La consegna del carburante deve essere effettuata nel termine di 24 ore dall'emissione dell'ordinativo, nelle quantità, nelle modalità e nei luoghi, volta per volta, indicati mediante ordinativo firmato dal personale preposto da SO.GE.NU.S. S.p.A..

Il fornitore deve effettuare le consegne del prodotto a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al carico, trasporto, scarico, pesature e così via, salvo diversa prescrizione.

All'atto di ogni consegna, previa pesatura del carico in ingresso (peso lordo) ed in uscita (peso tara), il fornitore deve presentare all'addetto SO.GE.NU.S. S.p.A. al ricevimento, il documento di trasporto in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli prodotti forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Sono a carico del fornitore aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni.

Art. 8: Ordinativi

Le forniture potranno essere eseguite esclusivamente tramite ordine scritto del personale addetto SO.GE.NU.S., ordine che deve riguardare la esatta indicazione del prodotto da fornire.

E' sottinteso che successivamente alla sottoscrizione del contratto tra le parti, si ritiene in vigore la determinazione che autorizza la fornitura e il relativo impegno contabile.

Art. 9: Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 106 del Codice.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, delle condizioni originarie preesistenti, secondo le disposizioni dello stesso direttore dell'esecuzione.

Art. 10: Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre modifiche al contratto nei limiti e nel rispetto di quanto previsto all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

In particolare si precisa che la presente procedura di gara prevede di eseguire le forniture del carburante fino al raggiungimento dell'intero importo posto a base di gara, comprensivo quindi anche della somma costituente il ribasso offerto. Ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a), tale eventualità rientra nei casi di ammissibilità di modifica del contratto senza previa nuova procedura di affidamento, poiché costituisce una modifica al contratto già prevista con le clausole stabilite in merito alla variabilità del prezzo di riferimento. In definitiva, il contratto prevede la possibilità di utilizzare l'intera disponibilità dell'importo a base d'appalto indipendentemente dal ribasso offerto sulla quota del prezzo ad esso soggetta non costituendo per questo modifiche che produrrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.

Resta inteso che al raggiungimento della quota di fornitura pari all'ottanta per cento (80%) dell'importo a base di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare la fornitura, in

aumento o in diminuzione, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, senza che il fornitore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto medesimo.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Le modifiche e le varianti possono essere motivate dai seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare prodotti, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- d) nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni stabilite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11: Variazioni entro il 20%

Il fornitore, ai sensi del c.12 dell'art.106 del D. Lgs 50/2016, è tenuto a effettuare la fornitura, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Art. 12: La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

- a) avverse condizioni climatiche che impediscano l'accesso all'area di scarico;
- b) cause di forza maggiore;
- c) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione;
- d) qualora si renda necessaria l'adozione di una variante in attesa della sua approvazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il Direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 13: Verifica di conformità

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva di fare controlli in qualunque momento e a suo completo discernimento su qualunque fornitura inerente la esecuzione del contratto.

Tutti i mezzi conferitori verranno pesati sia carichi all'arrivo che in uscita a scarico effettuato.

Il prodotto giunto in impianto, che ad insindacabile giudizio dell'addetto della SO.GE.NU.S. o del Direttore Tecnico dell'Impianto non sarà ritenuto rispondente alle caratteristiche richieste, non verrà accettato e dovrà essere immediatamente allontanato dall'impianto, a totale onere della ditta aggiudicataria della fornitura e senza alcun onere per qualsivoglia motivo a carico di SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'appalto è pertanto soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

Art. 14: Termini per avviare la verifica di conformità e soggetti competenti ad effettuarla

La verifica di conformità è avviata entro lo stesso giorno di ogni singola fornitura.

La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando per la natura dei prodotti da fornire sia possibile l'effettuazione di verifiche di conformità in corso di esecuzione contrattuale;
- b) quando si tratti di appalti di forniture con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto.

L'amministrazione si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, oppure da apposita commissione.

Art. 15: Termini per concludere la verifica di conformità

La verifica di conformità di una fornitura verrà conclusa non oltre 7 giorni dalla singola fornitura soggetta a controllo.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

Art. 16: La verifica di conformità definitiva. Il processo verbale

Il Direttore dell'esecuzione del contratto fornirà tempestivo avviso all'esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Art. 17: Oneri relativi alle operazioni di verifica di conformità

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore. L'esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del contratto o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'esecutore.

Art. 18: Valutazioni del soggetto che procede alla verifica di conformità

Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere.

Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Art. 19: Emissione del certificato di verifica di conformità

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il Certificato di Verifica di Conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il fornitore deve accettare le eventuali contestazioni sulla conformità della fornitura anche a distanza di tempo dalla consegna, quando in fase di utilizzazione, ne sarà possibile il controllo.

Sia nel caso che la difformità della fornitura risulti all'evidenza, sia che emerga dalle verifiche successive alla consegna, l'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili.

In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 20: Contestazioni che l'esecutore può inserire nel certificato di verifica di conformità

Il Certificato di Verifica di Conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

Art. 21: Pagamenti

Per dimostrare l'avvenuta esecuzione delle prestazioni, come gli verranno richieste di volta in volta con le "note d'ordine", e procedere alla successiva fatturazione delle forniture, l'aggiudicatario dovrà emettere regolare D.D.T. almeno in duplice copia e l'autista incaricato del trasporto dovrà tassativamente far sottoscrivere le copie del D.D.T. dal dipendente addetto della SO.GE.NU.S. S.p.A., che presa visione del prodotto per l'accettazione dello stesso, dovrà ritirarne una copia su cui dovranno risultare le firme del mittente e/o del vettore.

Sui D.D.T. come sopra richiamati il prodotto fornito dovrà essere dettagliatamente descritto ed il quantitativo indicato o in peso netto espresso in kilogrammi o tonnellate oppure in volume espresso in litri.

Alla fine di ogni mese in cui siano state effettuate delle forniture l'aggiudicatario provvederà ad emettere fattura riepilogativa, applicandovi l'I.V.A. di legge.

Le fatture saranno liquidate mediante bonifico bancario effettuato dalla SO.GE.NU.S. S.p.A. entro 60 giorni fine mese dalla data della fattura, salvo trattenute di legge (comma 3, articolo 4, D. L. 207/2010) previa:

- verifica della regolarità contributiva,
- eventuale verifica della mancanza di pendenze presso Equitalia S.p.A.

Art. 22: Revisione dei prezzi delle forniture

Le forniture di beni ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro la durata prevista dal presente contratto (un anno più eventuali sei mesi) non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo.

Tutti i prezzi si intendono indistintamente accettati dall'appaltatore a suo rischio e pertanto sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dalla clausola di revisione prezzi contenuta nel Foglio di Determinazione del Prezzo Unitario allegato alla gara, per variazione in diminuzione e/o aumento del prezzo del gasolio da autotrazione, ai sensi del §4 della Lettera d'Invito.

Art. 23: Obblighi e responsabilità dell'Affidatario

L'esecutore dovrà assicurare la piena regolarità di tutte le autorizzazioni previste per legge per la esecuzione delle forniture di cui alla presente procedura.

Inoltre, l'esecutore dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni a cose e persone e che, comunque, in caso si dovessero verificare, faranno carico allo stesso e tenendo indenne SO.GE.NU.S. S.p.a. da responsabilità di sorta.

Art. 24: Modalità delle prestazioni, penali e risoluzione del contratto

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le forniture inerenti la presente procedura di gara, nei tempi previsti ed a regola d'arte, secondo le prescrizioni ricevute da SO.GE.NU.S. S.p.a., senza alcuna interruzione salvo eventuali sospensioni ordinate per iscritto dal D.E.C. per le cause previste all'art.12 del presente disciplinare, comunque indipendenti dalla volontà della SO.GE.NU.S. S.p.A.

L'esecutore sarà destinatario di richiesta mediante Note d'Ordine per la esecuzione delle forniture e dovrà dare riscontro alla stessa nei tempi in essa indicati, impegnandosi a dare inizio alle forniture entro il termine massimo di ventiquattro ore dalla sua ricezione, salvo tempi maggiori diversamente previsti dalla stazione appaltante.

Il termine per la ultimazione delle forniture sarà fissato dalla stazione appaltante per ogni singola nota d'ordine.

Resta stabilito che l'esecutore risponderà dei danni economici che potessero derivare a SO.GE.NU.S. S.p.a. dalla mancata sottoscrizione e/o successiva esecuzione delle forniture richieste nei tempi indicati nelle note d'ordine sottoscritte con conseguente necessità di stipulare un nuovo contratto di fornitura con altre ditte a causa delle inadempienze della ditta aggiudicataria.

SO.GE.NU.S. S.p.a. ha inoltre il diritto di risolvere immediatamente il contratto qualora l'esecutore si renda colpevole di atti di grave negligenza oppure di frode, oppure sia inadempiente alle presenti norme, ciò con introito della cauzione, senza che l'esecutore abbia titolo ad alcunché e fermo restando il diritto di SO.GE.NU.S. S.p.a. al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

SO.GE.NU.S. S.p.a. si riserva, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione di penali per qualsiasi inadempienza al presente disciplinare, in misura variabile da un minimo di € 50,00 (diconsi cinquanta/00 Euro) ad un massimo di € 500,00 (diconsi cinquecento euro) a seconda della gravità dell'inadempienza commessa. Inoltre per ogni giorno di ritardo nella scadenza prevista

per ogni fornitura relativa a nota d'ordine, sarà applicata una penale di € 100,00 (diconsi euro cento/00).

SO.GE.NU.S. S.p.a. applicherà direttamente le penali o recupererà l'importo del maggiore costo, qualora sussistente, per forniture eseguite da SO.GE.NU.S. S.p.a. in sostituzione/integrazione della Ditta, come sopra descritto, a seguito di semplice lettera di contestazione del servizio, tramite la emissione di proprie fatture in cui verranno riportate sia le eventuali penali applicate, sia l'eventuale maggiore onere sostenuto per le medesime forniture. L'importo di tali fatture sarà recuperato: o detraendolo dagli importi che l'aggiudicatario deve avere per fatture già emesse ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A. e non ancora pagate, o utilizzando anche la cauzione definitiva che in caso di utilizzo dovrà essere immediatamente reintegrata.

Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto, la Ditta potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto alle quali SO.GE.NU.S. S.p.a. controdedurrà.

L'assenza di controdeduzioni da parte di SO.GE.NU.S. S.p.a. non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, il che potrà avvenire solo in modo esplicito.

SO.GE.NU.S. S.p.a., fatte salve le norme di legge, si riserva il diritto di poter recedere dal presente contratto in qualunque momento per i gravi motivi citati nel presente disciplinare, a proprio insindacabile giudizio, adeguatamente chiarito, dando un preavviso minimo di 10 gg.

La Ditta avrà diritto esclusivamente al compenso spettante per le forniture effettuate ed accettate da SO.GE.NU.S. S.p.A., con espressa esclusione di indennizzi di sorta.

Art. 25: Personale

L'esecutore dovrà assicurare la esecuzione delle forniture richieste di volta in volta con ogni Nota d'Ordine, con personale proprio, sotto la sua piena responsabilità con ogni onere a proprio carico. Alla fine della esecuzione delle prestazioni richieste per ogni singola nota d'ordine, s'intende sospeso ogni e qualsiasi rapporto con la ditta e con il personale destinato ad effettuare le forniture di cui trattasi nella presente procedura di gara.

L'esecutore si impegna ad osservare e a far osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge inerenti la presente procedura di gara e in particolare:

- a) a corrispondere al personale almeno la paga oraria minima prevista dai vigenti contratti di categoria salvi i casi di miglior favore (accordi integrativi locali, aziendali, etc.), in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge la fornitura con posa in opera, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi integrativi fino alla loro sostituzione, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da queste e indipendentemente dalla natura, dalla dimensione e struttura dell'impresa o da qualsiasi altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza accertata da SO.GE.NU.S. S.p.a. o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, SO.GE.NU.S. S.p.a. comunicherà alla Ditta e, se del caso, anche all'Ispettorato del lavoro, l'inadempienza accertata e sospenderà qualunque tipo di prestazione affidata, fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti;

b) ad osservare tutte le norme tecniche in materia di sicurezza e antinfortunistiche previste dalle leggi vigenti.

Art. 26: Obblighi assicurativi

Tutti gli obblighi e gli oneri inerenti il personale e le attrezzature, cioè assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali etc. sono a carico e nella esclusiva responsabilità dell'esecutore del contratto.

Art. 27: Contratto

Per la stipula dei contratti si osservano le disposizioni contenute nel regolamento SO.GE.NU.S. S.p.A. per la disciplina dei contratti.

In particolare, il contratto verrà stipulato mediante la forma di scrittura privata sottoscritta in maniera elettronica tramite firma digitale, senza il conseguente aggravio degli oneri contrattuali. In caso contrario, fanno carico all'esecutore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 28: Cessione del contratto

Sono vietati a terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con il committente, salve le deroghe previste dall'art. 106, comma 1. Lettera d) del D.Lgs. 50716 e s.m.i..

La trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa, è da intendersi regolata da quanto previsto agli artt. 13-14-15 del Capitolato Speciale d'Oneri.

Art. 29: Assunzione di responsabilità e di impegno

Con il presente contratto l'esecutore si assume la piena responsabilità di ogni eventuale danno che dovesse causare, per colpa o dolo alle persone, agli impianti o alle cose di proprietà di SO.GE.NU.S S.p.a., sia civilmente che penalmente, nonché dell'operato degli addetti alle forniture e risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento delle forniture, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte di SO.GE.NU.S S.p.a.

Art. 30: Estensione obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti.

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento SO.GE.NU.S. S.p.A." recante il codice di comportamento dei dipendenti, approvato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa contraente (imprese fornitrici di beni o servizi in favore di SO.GE.NU.S. S.p.A.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato "Regolamento". L'impresa affidataria dell'appalto è a

conoscenza dell'indirizzo u.r.l. del sito di SO.GE.NU.S. S.p.A. in cui il menzionato "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 31: Vincolo giuridico e cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e del risarcimento danni, l'esecutore dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva o polizza fidejussoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del Certificato di Verifica di Conformità.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata qualora SO.GE.NU.S. S.p.a. avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Resta salvo per SO.GE.NU.S. S.p.a. l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Art. 32: Collaudo e svincolo delle trattenute e della cauzione

Entro 60 gg. dalla ultimazione delle forniture previste globalmente dall'accordo quadro, previo rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione delle forniture da parte del D.E.C. ing. Giuseppe Dottori si procederà allo svincolo delle ritenute di legge pari allo 0,5% sulle forniture contabilizzate e fatturate, con il pagamento a saldo e allo svincolo della cauzione prestata.

Art. 33: Controversie

Le vertenze che dovessero insorgere tra SO.GE.NU.S. S.p.a. e l'esecutore, quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, saranno oggetto preliminarmente di composizione per via bonaria e perfezionate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Stazione Appaltante che autorizzerà o meno la transazione.

Per le controversie non definibili come sopra, foro competente è esclusivamente il Tribunale ordinario con sede ad Ancona.

IL R.U.P.

DIRETTORE GENERALE SO.GE.NU.S. S.p.A.

SO.GE.NU.S. S.P.A.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mauro Ragaini)
